

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5203

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003

Presentato il 30 luglio 2004

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare

la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Peraltro, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare:

l'articolo 1 enuncia che scopo del Memorandum è il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa su basi di reciprocità;

l'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare il Memorandum;

l'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, che possono essere così sintetizzati:

a) formazione e addestramento del personale militare con frequenza corsi;

b) informatica;

c) partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori;

d) visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti;

e) politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa;

f) assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa;

l'articolo 5, che approfondisce le questioni legate alle operazioni di interscambio di materiali d'armamento dei quali viene data definizione, costituisce un'apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, che disciplina l'esportazione dei materiali d'armamento;

l'articolo 6 regola il trattamento delle informazioni, documenti e

materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati nel Memorandum e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due Parti;

l'articolo 7 fissa il principio della non interferenza di questo Memorandum con gli altri impegni assunti dalle Parti in ambito internazionale;

l'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante;

l'articolo 9 contempla i casi di violazione della legislazione dello Stato ospitante da parte del personale del Paese inviante;

l'articolo 10 regola gli aspetti finanziari dell'attuazione del Memorandum;

l'articolo 11 disciplina le modalità per apportare emendamenti al Memorandum;

l'articolo 12 regola l'entrata in vigore del Memorandum e la durata, disciplinando, inoltre, le modalità di recesso.

Il Memorandum, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale; pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione del Memorandum d'Intesa tra l'Italia e il Kuwait in materia di cooperazione nel campo della difesa comporta i seguenti oneri per il bilancio dello Stato in relazione al sottoindicato articolo.

Articolo 2:

Si prevede l'invio in Kuwait di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi e per le attività relative al Memorandum, che si terranno alternativamente in Kuwait ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Kuwait City, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x
4 persone x 4 giorni) = euro 2.224

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 169, cui si aggiungono euro 51, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 169 viene ridotto di euro 56, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 164 + euro 64) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 228 x 4 persone x 4 giorni) = euro 3.648

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Kuwait City (euro 2.551 x 4 persone = euro 10.204 + euro 510 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 10.714

Totale onere (articolo 2) euro 16.586

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall'anno 2004 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 16.586, in cifra tonda euro 16.585.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Pertanto, tenuto conto della esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore, si precisa che:

le eventuali domande di personale e osservatori per la partecipazione ad esercitazioni militari ed ai corsi di formazione militare e di istruzione [articolo 3, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*)] saranno accolte, previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente, e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

l'eventuale scambio di visite ufficiali e la partecipazione ai progetti ed alle attività di assistenza tecnica in materia di equipaggiamenti e sistemi di difesa, [articolo 3, paragrafo 1, lettere *d*) ed *e*)] saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

la disposizione relativa all'alloggio (articolo 10, paragrafo 1) prevede il rimborso del relativo costo da parte del Paese inviante, mentre la spesa relativa al trasporto rientra negli stanziamenti autorizzati dalla legislazione nazionale per il Ministero della difesa che utilizza, per tali finalità, i mezzi di trasporto già disponibili;

l'articolo 11, paragrafo 1, prevede la possibilità di apportare emendamenti al Memorandum con il consenso delle Parti contraenti; qualora si verifichi detta ipotesi e venga modificato l'attuale programma operativo, con la previsione di oneri aggiuntivi, si fa presente che si renderà necessario prevedere un ulteriore disegno di legge che autorizzi la copertura delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Memorandum d'Intesa (MoU), che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con lo Stato del Kuwait nel campo della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità agli obblighi assunti a livello internazionale.

B) Analisi del quadro normativo.

Il Memorandum impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il Memorandum, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

G) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Il provvedimento proposto non può assumere forma e valore normativo diversi.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.D

D) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del presente provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia, né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

B) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia di accordi con lo Stato del Kuwait nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti del Memorandum sono il Ministero della difesa italiano e quello del Kuwait. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il recepimento del Memorandum nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al punto *f)*, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto *A)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare

benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura « indotto » delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.585 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



MEMORANDUM D'INTESA

TRA

**IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL GOVERNO
DELLO STATO DEL KUWAIT**

SULLA

COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

Atto gratuito
D. P. R. 200 2/3
S. L. 67 - art. 10

**AMBASCIATA D'ITALIA
KUWAIT**

La Presente copia consta di
n. 22 fogli ed e' conforme
al suo originale esibito a
questo Ufficio.

Kuwait, 13 DEC 2003



**MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, d'ora innanzi congiuntamente denominati le "Parti" e singolarmente la "Parte":

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite ed aderendo al principio del pieno rispetto della loro sovranità, indipendenza ed integrità territoriale;

Nel tentativo di rafforzare le buone ed amichevoli relazioni nel campo della cooperazione militare;

Riconoscendo che i termini derivanti dall'applicazione di questo MOU saranno in accordo con le politiche nazionali dei rispettivi Paesi e non saranno in conflitto con le leggi ed i regolamenti interni dei loro Paesi né saranno di ostacolo agli impegni presi dai loro Paesi nel campo internazionale;

Con questo Memorandum concordano quanto segue:

ARTICOLO 1
SCOPO

1.1 Scopo del presente MoU è il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel campo della cooperazione militare nell'interesse di entrambe le Parti.

1.2 Questo MoU si applicherà a tutti i membri delle Parti ed ai loro familiari in visita ufficiale o inviati a frequentare corsi presso scuole ed istituti di formazione militare di entrambe le Parti. Il presente MoU si applicherà anche a qualsiasi forma di cooperazione militare concordata dai suoi firmatari.

ARTICOLO 2
PRINCIPI DI COOPERAZIONE MILITARE

2.1 L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa dello Stato del Kuwait.

2.2 Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Kuwait City allo scopo di elaborare e concordare eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente MoU, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate dello Stato del Kuwait.

2.3 Attività, modi, tempi e luoghi saranno specificati nel Programma summenzionato.

ARTICOLO 3 **CAMPO DI COOPERAZIONE**

3.1 Le due Parti coopereranno in campo militare nei modi seguenti:

- a. scambio di conoscenze specialistiche nel campo dell'addestramento militare e della tecnologia informatica;
- b. programmi o corsi militari e di istruzione;
- c. scambio di osservatori in esercitazioni militari;
- d. scambio di visite ufficiali;
- e. assistenza fornita per aiutare a definire i requisiti tecnici di equipaggiamenti e sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte;
- f. scambio di informazioni tecniche sui mezzi militari in costruzione per accordo diretto con i produttori di mezzi militari dell'altra Parte;
- g. garanzia di Assicurazione della Qualità da parte del Ministro della Difesa riguardo ai contratti che rientrano specificamente nell'ambito di questo MoU. Tale servizio sarà reso separatamente per ciascun caso. ...

ARTICOLO 4 **ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO**

4.1 Entrambe le Parti informeranno le competenti organizzazioni dei rispettivi Paesi sul contenuto del presente Memorandum d'Intesa al fine di agevolare l'attuazione.

4.2 Ciascuna Parte userà i propri buoni uffici per assicurare che le società/organizzazioni nazionali rispettino i loro impegni contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista da questo MOU.

ARTICOLO 5 **SCAMBIO DI ARMAMENTI**

5.1 Le Parti, per agevolare l'applicazione delle procedure relative al controllo e alle attività connessi con gli armamenti, dovranno concordare sull'eventuale scambio di armamenti nelle seguenti categorie:

- a. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- b. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- c. bombe, mine, razzi, missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;
- d. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- e. aerei ed elicotteri e relativi equipaggiamenti costruiti appositamente per uso militare;
- f. Polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
- g. Sistemi ed apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- h. materiali specifici per l'addestramento militare;
- i. macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e munizioni;
- j. equipaggiamenti speciali appositamente fabbricati per uso militare;
- k. satelliti;
- l. sistemi di comunicazione ed equipaggiamenti;
- m. equipaggiamenti digitali per le comunicazioni;
- n. equipaggiamenti per la guerra elettronica;
- o. computers ed informazioni tecnologiche;

p. navi e relativo materiale di equipaggiamento per uso militare.

5.2 Il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate avverrà nell'ambito del presente Memorandum con operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

ARTICOLO 6 **SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

6.1 Tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati, scambiati fra le Parti Contraenti e le loro industrie sulla base del presente MoU, saranno protetti in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti stesse.

6.2 Ciascuna delle Parti Contraenti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte Contraente che le ha originate.

6.3 Ai fini del presente MoU:

- per "informazione classificata" si intende ciascun documento o materiale di cui ai successivi punti o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza;
- per "documento classificato" si intende ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma, scritta o stampata, con l'inclusione di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, appunti, riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, registrazioni magnetiche o elettroniche o video di qualsiasi forma;
- per "materiale classificato" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso, prototipo, equipaggiamento, armamento, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza.

6.4 Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza di seguito riportate:

Per la Repubblica Italiana	corrispondenza (in lingua inglese)	Per lo Stato del Kuwait
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TBD
SEGRETO	SECRET	TBD
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	TBD
RISERVATO	RESTRICTED	TBD

6.5 Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti Contraenti.

6.6 Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente MoU senza l'assenso scritto della Parte cedente.

6.7 Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente MoU, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere Accordi specifici tra gli Organi competenti dei due Stati.

ARTICOLO 7

IMPEGNI ASSUNTI DA ENTRAMBE LE PARTI CON ACCORDI INTERNAZIONALI

7.1 Il presente MoU non dovrà influire sugli impegni assunti da ciascuna Parte riguardo ad accordi internazionali o altri MoU.

ARTICOLO 8

RESPONSABILITA' LEGALE

8.1 Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

8.2 Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate nei seguenti casi:

- a. infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
- b. infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

8.3 Nell'ipotesi di cui alla lettera b., le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9

SITUAZIONI STRAORDINARIE

9.1 Le persone a cui si applica il presente Memorandum d'Intesa e le persone a loro carico non potranno prendere parte ad alcuna disputa armata con una terza Parte né essere coinvolti in alcuna attività riguardante la sicurezza nazionale della Parte ricevente per tutto il periodo del loro soggiorno nei suoi territori né svolgere nessun'altra attività oltre quelle previste dal questo MoU.

9.2 Nel caso di violazioni alle legislazioni del Paese ospitante /inviate da parte delle persone alle quali si applica questo MoU, il Paese ospitante porrà fine all'addestramento delle persone coinvolte e le espellerà rinvilandole nel loro Paese di origine.

9.3 La Parte inviante si riserverà il diritto di richiamare i propri membri a cui si applica questo MoU ogni volta che lo ritenga necessario senza dare spiegazioni. La Parte ricevente farà quanto necessario per far rimpatriare i membri in questione nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 10 **ASPETTI FINANZIARI**

10.1 La Parte inviante sosterrà i costi finanziari relativi all'addestramento e all'alloggio, salvo diverso accordo.

10.2 I costi finanziari non riguardanti l'addestramento, l'alloggio e le attività delle persone a cui si applica il presente MoU e di quelle a loro carico saranno sostenuti dalla Parte inviante, o separatamente, dagli stessi interessati.

10.3 Le persone a cui si applica questo MoU e le persone a loro carico saranno soggette alla legislazione della Parte ricevente per quanto riguarda le questioni finanziarie come dazi doganali, tasse, acquisto e vendita di materiali

ARTICOLO 11 **EMENDAMENTI**

11.1 Il presente MOU può essere emendato in qualunque momento col reciproco consenso scritto di entrambe le Parti.

11.2 Gli emendamenti entreranno in vigore secondo la procedura indicata nell'Articolo 12, Paragrafo 1.

ARTICOLO 12 **DURATA E TERMINE**

12.1 Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne.

12.2 Il presente MoU, avrà durata di cinque anni e potrà essere tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni. Ciascuna delle due Parti ha il diritto di porre termine all'Accordo dandone comunicazione scritta con sei mesi di anticipo tramite i canali diplomatici.

12.3 Nel caso fosse posto termine a questo Accordo, le informazioni classificate scambiate tra entrambe le Parti manterranno la propria classifica di sicurezza.


12.4 Entrambe le Parti possono sottoscrivere altri accordi che esse reputino necessari per promuovere l'effettiva esecuzione di questo Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a KUWAIT, il 11 DICEMBRE 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLO STATO DEL KUWAIT



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT
OF THE STATE OF KUWAIT**

ON

DEFENCE CO-OPERATION

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT.**

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait, hereinafter jointly referred to as "Parties" and separately as a "Party":

Confirming their obligation to the United Nations Charter, and adhering to the principle of the full respect to their sovereignty independence and territorial integrity;

Striving to strengthen the good and friendly relations in the fields of military co-operation;

Recognizing that the terms resulting from the implementation of this MoU shall be in accordance with the national policies of their respective Countries and shall not conflict with the domestic laws and regulations of their Countries nor impair the commitments undertaken by their Countries in the international field;

Hereby agree as follows:

ARTICLE 1

AIM

1.1 The aim of this MoU is to strengthen defence co-operation by the exchange of experiences and knowledge in the field of military co-operation for the interest of both Parties.

1.2 This MoU shall cover all the Parties members and their dependants conducting official visits or sent to attend courses at the military training colleges, institutes and schools of both Parties. This MoU shall also cover any military co-operation agreed upon by the signatories of this MoU.

ARTICLE 2

PRINCIPLES OF MILITARY CO-OPERATION

2.1 The organisation and the conduction of concrete co-operation activities in the defence field will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the State of Kuwait.

2.2 Possible consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in Rome and Kuwait City in order to draw up and agree possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible co-operation programmes between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the State of Kuwait.

2.3 Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned programme.

ARTICLE 3 **FIELD OF CO-OPERATION**

3.1 Both Parties shall co-operate in the military field as follows:

- a. Exchange of expertise in the field of military training and information technology.
- b. Making use of military and educational courses or programmes.
- c. Exchange of attendance of military exercises (observers).
- d. Exchange of official visits.
- e. Providing assistance that helps specify the technical requirement for equipment and defence systems essential for the defence of the other Party.
- f. Exchange of technical information on military equipment in preparation for direct agreement with defence equipment manufacturers belonging to the other Party.
- g. Provision of quality guarantee by the Ministry of Defence with regard to the contracts that particularly fall within this MoU. This service shall be rendered separately for each case.

ARTICLE 4 **IMPLEMENTATION OF THE MOU PROVISIONS**

4.1 Both Parties shall inform the concerned organizations in their respective countries of the contents of this MoU in order to facilitate its implementation.

4.2 Each Party shall use its good offices to ensure that companies/national organizations adhere to their contractual commitments made within the framework of cooperation under this MoU.

ARTICLE 5 **EXCHANGE OF ARMAMENTS**

5.1 The Parties, in order to streamline the application of procedures concerning control and activities related to armaments, should agree on the possible exchange of armaments in the following categories:

- a. Automatic firearms and associated ammunition;
- b. Medium and large-calibre weapons and associated ammunition;
- c. Bombs, mines, rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- d. Tanks and vehicles manufactured for military use;
- e. Aircraft and helicopters and related equipment manufactured for military use;
- f. Gunpowder, explosives and propellants for military use;
- g. Electronic, electro-optical and photographic systems and equipment manufactured for military use;
- h. Materials for military training;
- i. Machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;
- j. Special equipment manufactured for military use;
- k. Satellites;
- l. Communication systems and equipment;
- m. Communications digital equipment;
- n. Electronic Warfare equipment;

- Computers and technological information.
 p. Ships and related equipment manufactures for military use.

5.2 The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces will take place under this Agreement and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorised by the respective governments.

ARTICLE 6 SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

6.1 All classified information, documents and materials, exchanged between the Contracting Parties and their industries under this MoU, shall be handled in accordance with the national rules of the Originating Party.

6.2 Each Contracting Party shall afford all the classified information, documents and materials no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Party.

6.3 Under this MoU:

- "classified information" means each document or material, specified in the following points or any document, information, activity and any other thing to which has been assigned a degree of security protection;
- "classified document" means every classified information in any form, written or printed, including data processings and tapes, maps, photographs, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form;
- "classified material" means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection

6.4 The Contracting Parties have agreed upon the corresponding degrees of security classification as follows:

Italian Republic	corresponding (in english language)	State of Kuwait
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TBD
SEGRETO	SECRET	TBD
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	TBD
RISERVATO	RESTRICTED	TBD

6.5 The Contracting Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Contracting Parties and within the scope of this MoU.

6.6 The transfer to third parties of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired within the co-operation deriving from this MoU, shall be subject to prior written approval by the

Government which originated them.

6.7 Should classified information be exchanged under this MoU between Industries and/or Agencies other than the Ministries of Defence, separate arrangements shall be developed by the responsible Authorities of the two States.

ARTICLE 7 **COMMITMENTS OF BOTH PARTIES TO THE INTERNATIONAL AGREEMENT**

7.1 The MoU shall not have impact on the commitments of each Party towards international agreements and other MoUs.

ARTICLE 8 **LEGAL LIABILITY**

8.1 The Receiving Party's authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the host Party's territory that are offences under its legislation.

8.2 Nevertheless, the authorities of the sending Country are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of their armed forces in the following cases:

- a. violations that threatens the security or property of the sending Country;
- b. violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.

8.3 In the case under the letter b. above, the authorities of the sending Country can waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the host Country's authorities and provided that the latter agree.

ARTICLE 9 **EXTRA-ORDINARY SITUATIONS**

9.1 The persons covered by this MoU and their dependants shall be prohibited from taking part in any armed dispute with a third Party or involving in any activity for the national security of the receiving Party throughout their stay in its territories or carry out any other activity besides the activities stipulated in this MoU.

9.2 In the event of breaching the legal legislations of the receiving/sending Country by those covered by this MoU, the receiving Country shall terminate the training of the involved persons and deport them to the sending Country.

9.3 The sending Party shall reserve the right to recall its members covered by this MoU at any time it deemed necessary without giving reasons. The receiving Party shall make necessary arrangements to send home the members in question within the shortest possible time.

ARTICLE 10 **FINANCIAL MATTERS**

10.1 The sending Party shall settle the financial costs relating to the training and accommodation, unless otherwise agreed.

10.2 The financial costs not relating to the training, accommodation and activities of the persons included in this MoU and their dependants shall be settled by the sending Party, or separately, by those persons themselves.

10.3 The persons and their dependants covered by this MoU shall be subject to the legal legislations of the receiving Party concerning the financial matters such as customs, taxes, purchasing and selling of materials.

ARTICLE 11 **AMENDMENT**

11.1 This MoU may be amended at any time by written mutual consent of both Parties.

11.2 The amendments shall enter into force in accordance with the same procedure provided in Article 12, paragraph 1.

ARTICLE 12 **VALIDITY AND TERMINATION**

12.1 This MoU shall enter into force at the receiving date of the last notification by which the Parties shall communicate to each other the completion of their respective internal procedures.

12.2 This MoU, shall remain in force for a period of five years and may automatically be renewed for further period of five years. Either Party may terminate this MoU by giving the other Party six months written notice in advance through the diplomatic channels, if its intention is to terminate the MoU.

12.3 In the event of termination of this Agreement, the exchanged classified information between both Parties shall retain its security status.


12.4 Both Parties may enter into other Agreements they deemed necessary to promote the effective implementation of this Agreement.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum.

Done at KUWAIT on 11TH DECEMBER 2003, in two originals, in Italian, Arabic and English, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
THE STATE OF KUWAIT



PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0063260